

Riunione del Consiglio di Contrada del 29 aprile 2024

Il giorno 29.04.2024 alle ore 21:45, presso la Sede sociale in Via della Pescaia 18, Fucecchio (FI), si è riunito in assemblea il consiglio della Contrada Ferruzza, per discutere sul seguente O.d.G.:

1. Approvazione modifiche statuarie;
2. Varie ed eventuali.

Presenti 52; Assenti 11.

Si procede all'elencazione e alla votazione per le modifiche statuarie, in particolare:

- Proposta di modifica dell'articolo 3 (Insegne): si propone che i colori ufficiali della Contrada Ferruzza siano il bianco e il nero. Favorevoli 52; contrari 0; astenuti 0. Si delibera a favore della modifica.
- Proposta di modifica dell'articolo 4 (Festa Titolare): si propone che la dicitura del titolo sia "Festa Titolare". Favorevoli 48; contrari 4; astenuti 0. Si delibera a favore della modifica.
- Proposta di modifica dell'articolo 7 (Popolo): si propone che "Il Popolo della Contrada Ferruzza sia costituito da coloro che sono nati nel territorio della contrada o da chi, non essendo in esso nato e non appartenendo a nessun'altra contrada, abbia dimostrato attaccamento alla stessa [...]". Favorevoli 52; contrari 0; astenuti 0. Si delibera a favore della modifica.
- Proposta di modifica dell'articolo 9 (Diritti, doveri e comportamenti dei Soci): si propone che ogni socio abbia diritto di parola e di voto in ogni seduta nell'assemblea dei soci purchè iscritto nel libro dei soci da almeno trenta giorni. Favorevoli 27; contrari 25; astenuti 0. Si delibera a favore della modifica.
- Proposta di modifica dell'articolo 14 (Compiti dell'assemblea dei soci)– punto tredicesimo: si propone che l'assemblea dei soci possa essere convocata in seduta ordinaria per deliberare sulla sfiducia del presidente, capitano e consiglio direttivo. Favorevoli 40; contrari 12; astenuti 0. Si delibera a favore della modifica.
- Proposta di modifica dell'articolo 14 (Compiti dell'assemblea dei soci) – punto quattordicesimo: si propone che l'assemblea dei soci possa essere convocata in seduta ordinaria per deliberare sui rapporti con le altre contrade non riguardanti la corsa. Favorevoli 40; contrari 6; astenuti 6. Si delibera a favore della modifica.
- Proposta di modifica dell'articolo 17 (Consiglio Direttivo): si propone l'esclusione dal consiglio direttivo al raggiungimento di quattro assenze alle sedute dello stesso. Favorevoli 52; contrari 0; astenuti 0.
- Proposta di modifica dell'articolo 34 (Elezione del Presidente): si propone che risulti eletto alla carica di Presidente il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto di voto. Favorevoli 33; contrari 18; astenuti 1. Si delibera a favore della modifica.
- Proposta di modifica dell'articolo 35 (Elezione del Capotano): si propone che risulti eletto alla carica di Capitano il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto di voto. Favorevoli 42; contrari 10; astenuti 0. Si delibera a favore della modifica.
- Proposta di modifica dell'articolo 37 (Sfiducia di Consiglio Direttivo, Presidente e/o Capitano): si propone che la sfiducia possa avvenire su richiesta espressa di 1/5 dei soci con delibera motivata scritta al Consiglio Direttivo e che sia deliberata dall'Assemblea dei Soci con convocazione d'urgenza, validamente costituita se presente almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto; si propone altresì che in seconda convocazione sia validamente costituita se presente

almeno la metà più uno dei soci aventi diritto. Favorevoli 42; contrari 10; astenuti 0. Si delibera a favore della modifica.

- Proposta di modifica dell'articolo 43 (Modifiche allo statuto): si propone che nessuna modifica possa essere approvata nell'ultimo semestre dell'ultimo anno di mandato del Consiglio vigente. Favorevoli 41; contrari 9; astenuti 2. Si delibera a favore della modifica.
- Proposta di modifica dell'articolo 44 (Scioglimento dell'associazione): si propone che venga eliminata la dicitura che prevede che lo scioglimento dell'associazione possa essere legato alla Manifestazione Palio delle Contrade città di Fucecchio. Favorevoli 43; contrari 0; astenuti 9. Si delibera a favore della modifica.

Si procede alla votazione per l'approvazione delle modifiche complessive allo Statuto: favorevoli 49; contrari 0; astenuti 3. Si delibera a favore dell'approvazione del nuovo Statuto, che sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di Statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'associazione che con esso si ponga in contrasto ed entra in vigore dopo la scadenza del mandato vigente.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 23:50, previa redazione della bozza del presente verbale, lettura ed approvazione all'unanimità .

IL SEGRETARIO

[Alessandra Manetti]

IL PRESIDENTE

[Francesco Nespeca]

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI
Atto registrato il 28 MAG 2021 al n° 390
Serie 3-N 1 originali Esatti euro 200,00

IL CAPO UFFICIO
Gisella Fornaciari





STATUTO CONTRADA FERRUZZA - APS

Indice

Art. 1	Natura giuridica e sede
Art. 2	Scopo associativo e finalità
Art. 3	Insegne
Art. 4	Festa Titolare
Art. 5	Territorio
Art. 6	Cenerino
Art. 7	Popolo
Art. 8	Soci
Art. 9	Diritti, doveri e comportamenti dei Soci
Art. 10	Perdita della qualifica di Socio
Art. 11	Volontari e lavoro retribuito
Art. 12	Organi Associativi
Art. 13	Assemblea dei Soci
Art. 14	Compiti dell'Assemblea dei Soci
Art. 15	Convocazione dell'Assemblea dei Soci
Art. 16	Validità e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci
Art. 17	Consiglio Direttivo
Art. 18	Compiti del Consiglio Direttivo
Art. 19	Convocazione del Consiglio Direttivo
Art. 20	Validità e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Art. 21	Decadenza del Consiglio Direttivo
Art. 22	Presidente
Art. 23	Decadenza del Presidente



- Art. 24 *Vicepresidente*
- Art. 25 *Segretario*
- Art. 26 *Tesoriere*
- Art. 27 *Capitano*
- Art. 28 *Decadenza del Capitano*
- Art. 29 *Organo di controllo e Revisore legale dei conti*
- Art. 30 *Commissioni*
- Art. 31 *Commissione Elettorale*
- Art. 32 *Compiti della Commissione Elettorale*
- Art. 33 *Elezione del Consiglio Direttivo*
- Art. 34 *Elezione del Presidente*
- Art. 35 *Elezione del Capitano*
- Art. 36 *Nomina delle cariche*
- Art. 37 *Sfiducia di Consiglio Direttivo, Presidente e/o Capitano*
- Art. 38 *Regolamenti*
- Art. 39 *Patrimonio e assenza di scopo di lucro*
- Art. 40 *Entrate e proventi*
- Art. 41 *Bilancio*
- Art. 42 *Libri Sociali Obbligatori*
- Art. 43 *Modifiche allo Statuto*
- Art. 44 *Scioglimento dell'associazione*
- Art. 45 *Clausola compromissoria*
- Art. 46 *Disposizioni transitorie e finali*

Art. 1 - Natura giuridica e sede

L'associazione denominata «Contrada Ferruzza - APS», di seguito più brevemente indicata come Contrada Ferruzza, è un'associazione che svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche.

La Contrada Ferruzza ha sede legale nel comune di Fucecchio all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente e svolge la sua attività senza fini di lucro. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopo associativo e finalità

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Soci, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D art. 5 Codice del Terzo Settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche (lettera F art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative



di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I art. 5 Codice del Terzo Settore);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K art. 5 Codice del Terzo Settore);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifiche, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera T art. 5 Codice del Terzo Settore).

Il fine principale dell'associazione è la partecipazione al "Palio delle Contrade Città di Fucecchio", l'organizzazione delle persone affiliate alla contrada e la loro partecipazione alle attività associative.

Essa si prefigge, inoltre, la valorizzazione delle proprie tradizioni e del proprio territorio mediante la promozione di attività e manifestazioni culturali e ricreative.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e



strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito D.M.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Insegne

Lo Stemma della Contrada Ferruzza è un Troncato: nel primo di bianco all'airone cenerino su campagna lacustre al naturale; nel secondo vaiato di bianco e nero; alla bordatura d'oro.

I colori ufficiali della Contrada Ferruzza sono il bianco e il nero.

Art. 4 - Festa Titolare

La Contrada Ferruzza riconosce come patrona la Madonna della Ferruzza, la cui ricorrenza si celebra il 15 agosto. Le cerimonie e i festeggiamenti della Santa Protettrice sono annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Territorio

Il territorio della Contrada Ferruzza si estende nella parte nord-ovest del Comune di Fucecchio ed è definito dalla cartina topografica dell'associazione "Palio delle Contrade Città di Fucecchio".

Art. 6 - Cenerino

Il Cenerino è il periodico della Contrada Ferruzza e ha lo scopo di far conoscere a tutti i contradaiole i più importanti avvenimenti, le attività e le iniziative della Contrada.

Art. 7 - Popolo

Il Popolo della Contrada Ferruzza è costituito da tutti coloro che sono nati nel territorio della Contrada o da chi, non essendo in esso nato e non appartenendo a nessun'altra contrada, abbia dimostrato attaccamento alla stessa identificandosi nei valori fondanti dell'associazione.

Ogni appartenente al Popolo della Contrada Ferruzza ha diritto a ricevere il battesimo contradaio tramite richiesta scritta al Consiglio Direttivo, previo suo consenso.

Tutti gli appartenenti al Popolo della Contrada Ferruzza sono denominati "Ferruzzini".

Art. 8 - Soci

Possono essere Soci della Contrada Ferruzza le persone fisiche di ogni sesso, età e nazionalità, e le persone giuridiche, che condividono i valori fondanti della stessa partecipando alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

I Soci della Contrada Ferruzza sono tutti i soggetti appartenenti al Popolo, come definito nell'art. 7 del presente Statuto, muniti della Tessera di Socio e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

La suddetta tessera si ottiene mediante il versamento di una quota associativa, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. È a esclusivo uso personale e non può essere ceduta a terzi. La quota associativa, inoltre, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. L'associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione,

almeno 7 (sette) Soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Chi intende aderire all'associazione deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, la quale dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.

Il Consiglio Direttivo esamina entro 30 (trenta) giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato.

In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di Socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo Socio è senza indugio annotata nel Libro dei Soci, custodito presso la sede di Contrada.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivarne la deliberazione e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

I Soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in Assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 9 - Diritti, doveri e comportamenti dei Soci

L'iscrizione all'associazione comporta l'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi Associativi. I Soci acquisiscono gli stessi diritti e gli stessi doveri riconosciuti dallo Statuto e dai Regolamenti. Hanno il diritto e il dovere di partecipare alle riunioni, alle attività, alle iniziative e alle manifestazioni della Contrada.

Ogni Socio, con il proprio comportamento univoco e inequivocabile, deve essere degno di appartenere alla Contrada Ferruzza.

Ogni Socio è tenuto a concorrere, in ragione delle proprie possibilità e capacità, alla difesa del buon nome e del prestigio della Contrada, alla tutela e all'accrescimento del suo patrimonio morale e materiale, all'adesione convinta ai valori che essa rappresenta.

I Soci sono altresì tenuti a versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Ogni Socio, purché iscritto nel Libro dei Soci da almeno 30 (trenta) giorni, ha diritto di parola e di voto in ogni seduta dell'Assemblea dei Soci, nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli Organi Associativi della Contrada.

Ogni Socio ha il diritto di visionare i Libri Sociali secondo le modalità di cui all'art. 42 del presente Statuto.



Non sono ammesse iniziative personali da parte dei Soci. Ogni dichiarazione, se non preventivamente concordata, si intende rilasciata a titolo personale e il Socio ne risponderà in proprio.

Art. 10 - Perdita della qualifica di Socio

Si perde la qualifica di Socio per:

- recesso volontario scritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- decadenza;
- esclusione;
- morte o sopravvenuta incapacità.

Il Socio può, in qualsiasi momento, notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'associazione, fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

I Soci decadono qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondanti dell'associazione, il Socio è escluso con deliberazione motivata e comunicata dal Consiglio Direttivo. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione, il Socio può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di Socio, quest'ultimo è senza indugio cancellato dal Libro dei Soci.

La perdita della qualifica di Socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'associazione.

Art. 11 - Volontari e lavoro retribuito

L'associazione si avvale prevalentemente del lavoro volontario dei propri aderenti.

I volontari, siano essi Soci o non, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni



di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, solo se necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei Soci.

Art. 12 - Organi Associativi

Gli Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- il Revisore legale dei conti al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i Soci che hanno voglia di impegnarsi come parte attiva e rappresentativa della Contrada, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di adesione di cui agli artt. 8 e 9 del presente Statuto.

Ogni membro dell'Assemblea dei Soci ha gli stessi diritti in rapporto all'associazione, ha diritto di parola e di voto in ogni seduta. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2373 c.c.

Ciascun Socio ha diritto a un voto. I voti sono palesi, esclusi quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, il quale ha la facoltà di



dare la parola e toglierla a coloro che, nel corso della riunione, eccedano i limiti della moderazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più votato.

La stesura del verbale dell'Assemblea dei Soci è di competenza del Segretario.

In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito da un Consigliere scelto dal Presidente.

Le sedute dell'Assemblea dei Soci possono essere ordinarie o straordinarie.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci assolve i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 33 del presente Statuto;
- eleggere il Presidente, come previsto dall'art. 34 del presente Statuto;
- eleggere il Capitano, come previsto dall'art. 35 del presente Statuto;
- nominare e revocare, se previsti, l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti;
- approvare il bilancio d'esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli eventuali Regolamenti;
- deliberare su programmi e proposte presentate dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi e le direttive generali;
- nominare la Commissione Elettorale, come previsto dall'art. 31 del presente Statuto;
- deliberare sul ricorso del Socio escluso, come previsto dall'art. 10 del

presente Statuto;

- deliberare sull'esclusione dei membri dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze ai loro doveri;
- deliberare sulla sfiducia di Presidente, Capitano e Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 37 del presente Statuto;
- deliberare sui rapporti con le altre contrade non riguardanti la corsa.

È altresì convocata, in seduta straordinaria, per:

- deliberare sulla partecipazione ai palii straordinari;
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- deliberare sull'acquisto, vendita o concessione di beni immobili;
- deliberare sulla costituzione e/o partecipazione ad altre associazioni;
- deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci viene convocata:

- entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- entro 20 (venti) giorni successivi alla Corsa del Palio per la relazione del Capitano;
- entro il 15 giugno dell'ultimo anno di mandato per la nomina della Commissione Elettorale;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

La convocazione avviene, con delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta a tutti i Soci da parte del Segretario, attraverso bacheche

site sul territorio di contrada e social media, a tutti i Soci almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione d'urgenza può avvenire senza il rispetto del termine, su espressa richiesta del Presidente, del Capitano, dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo o di 1/10 dei Soci e della Commissione Elettorale.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Art. 16 - Validità e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

In caso di grave impedimento o emergenza, il Presidente può convocare la riunione tramite collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'inizio di ogni seduta dell'Assemblea dei Soci ogni membro deve porre la propria firma nel registro delle presenze. Il Segretario può, quindi, rilevare e dichiarare la validità della riunione. Il registro è conservato agli atti dal Segretario e fa parte integrante del registro delle deliberazioni.

L'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria e in prima convocazione, è



validamente costituita se presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti.

In seduta straordinaria, è validamente costituita se presente almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto di voto. In seconda e successive convocazioni, è validamente costituita se presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti per alzata di mano o per appello nominale ed è escluso l'esercizio a mezzo delega. Nelle circostanze in cui sono previste deliberazioni su persone fisiche, la votazione deve effettuarsi a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, i Consiglieri non hanno diritto di voto e non integrano il quorum costitutivo.

Per le Modifiche dello Statuto e lo Scioglimento dell'associazione, si rimanda rispettivamente agli artt. 43 e 44 del presente Statuto.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra e governa la Contrada e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci, alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità e i requisiti di cui all'art. 33 del presente Statuto ed è composto da un minimo di 15 (quindici) e un massimo di 25 (venticinque) membri, oltre alle cariche di Presidente e Capitano.

Possono candidarsi alla carica di Consigliere tutti i Soci che hanno compiuto

il diciottesimo anno di età, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di adesione di cui agli artt. 8 e 9 del presente Statuto.

Ciascun mandato del Consiglio Direttivo dura 3 (tre) anni e ogni membro è rieleggibile. Ogni anno di mandato va dal 01 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Ogni membro del Consiglio Direttivo ha gli stessi diritti in rapporto all'associazione, ha diritto di parola e di voto in ogni seduta. Si applica l'art. 2373 c.c. in quanto compatibile. I voti sono palesi, esclusi quelli riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, con facoltà di dare la parola e toglierla a coloro che, nel corso della riunione, eccedano dai limiti della moderazione. In caso di sua assenza o impedimento, esso viene sostituito dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più votato.

La stesura del verbale del Consiglio Direttivo è di competenza del Segretario.

In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito da un Consigliere scelto dal Presidente.

Qualora, nel corso del triennio, uno o più membri del Consiglio Direttivo rassegnino le dimissioni o vengano a mancare per qualsiasi motivo, il Presidente si adopererà per la loro sostituzione, attingendo dalla lista elettorale in base alla maggioranza dei voti e comunicando all'Assemblea dei Soci i sostituiti scelti.

Si è esclusi dal Consiglio Direttivo al raggiungimento di 4 (quattro) assenze alle sedute dello stesso, nel corso dell'anno del mandato. Inoltre, i Consiglieri che vengono meno agli impegni assunti possono essere dichiarati esclusi dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità e i requisiti di cui agli artt.



14 e 16 del presente Statuto.

L'eventuale esclusione comporta al consigliere espulso il divieto di iscrizione nella lista dei candidati del Consiglio Direttivo successivo.

La maggioranza degli amministratori del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria, assolve i seguenti compiti istituzionali:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- impartire le direttive generali sull'organizzazione e amministrazione della Contrada;
- deliberare sull'ammissione dei Soci ed eventualmente motivare il rigetto, come previsto dall'art. 8 del presente Statuto;
- deliberare sulla nomina e sulla revoca delle cariche di Vicepresidente, Tesoriere e Segretario, come previsto dall'art. 36 del presente Statuto;
- ratificare sulla nomina e sulla revoca dei responsabili delle Commissioni di Contrada, come previsto dall'art. 30 del presente Statuto;
- convocare l'Assemblea dei Soci e redigerne il relativo ordine del giorno;
- disciplinare l'eventuale uso da parte di terzi dei locali della Contrada;
- nominare Soci delegati a svolgere particolari funzioni stabilite dal Consiglio Direttivo;
- determinare le quote annuali dei Soci;
- redigere il bilancio d'esercizio e presentarlo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- ratificare sulle somme a disposizione del Capitano e delle Commissioni;
- stabilire i criteri dei rimborsi ai volontari e ai Soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della Contrada;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale riportate dall'art. 2 del presente Statuto;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Contrada che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato:

- entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo;
- entro 31 agosto per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- in fase costitutiva, per la nomina delle cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, nelle modalità di cui all'art. 36 del presente Statuto;
- almeno una volta al mese;
- ogniqualvolta che lo ritenga necessario il Presidente o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta a tutti i Consiglieri da parte del Segretario almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione d'urgenza può avvenire senza il rispetto del termine, su espressa richiesta del Presidente, del Capitano o della metà dei componenti del Consiglio Direttivo.



L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Art. 20 - Validità e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

In caso di grave impedimento o emergenza, il Presidente può convocare la riunione tramite collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'inizio di ogni seduta del Consiglio Direttivo ogni membro deve porre la propria firma nel registro delle presenze. Il Segretario può, quindi, rilevare e dichiarare la validità della riunione. Il registro è conservato agli atti dal Segretario e fa parte integrante del registro delle deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se presente almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti per alzata di mano o per appello nominale ed è escluso l'esercizio a mezzo delega. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nelle circostanze in cui sono previste deliberazioni su persone fisiche, la votazione deve effettuarsi a

scrutinio segreto.

Art. 21 - Decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade per:

- dimissioni o decadenza dei suoi membri al di sotto della soglia minima dei suoi componenti, come previsto dall'art. 17 del presente Statuto;
- mancata approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci;
- sfiducia da parte dell'Assemblea dei Soci, come previsto dall'art. 37 del presente Statuto.

Nei suddetti casi, spetta al Presidente convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci per la nomina della Commissione Elettorale e, nei 15 (quindici) giorni successivi, convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Presidente

Il Presidente è la più alta autorità della Contrada, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità e i requisiti di cui all'art. 34 del presente Statuto. È membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Ciascun mandato del Presidente dura 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Ogni anno di mandato va dal 01 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

I compiti del Presidente sono:

- presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- proporre all'Assemblea dei Soci la nomina della carica di Capitano;
- proporre al Consiglio Direttivo la nomina delle cariche di Vicepresidente,



Segretario e Tesoriere;

- delegare parte delle sue funzioni al Vicepresidente;
- nominare i responsabili delle Commissioni di Contrada e vigilare sullo svolgimento delle iniziative;
- vigilare sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- comunicare al Capitano e ai membri del Consiglio Direttivo le somme a disposizione per adempiere ai doveri cui sono chiamati;
- controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'attuazione delle sue deliberazioni;
- presiedere il Battesimo Contradaio;
- presenziare ad ogni manifestazione della Contrada e a quelle a cui essa viene chiamata, salvo delega a un membro del Consiglio Direttivo;
- esporre all'Assemblea dei Soci la relazione annuale sullo stato della Contrada;
- sottoporre all'Assemblea dei Soci, previa delibera del Consiglio Direttivo, l'esclusione dei consiglieri per gravi inadempienze ai loro doveri;
- sostituire a tutti gli effetti il Capitano in caso di assenza o d'impedimento temporaneo.

Alla scadenza del mandato, il Presidente continuerà ad avere la rappresentanza della Contrada fino all'elezione di un nuovo Presidente, secondo le modalità di cui all'art. 34 del presente Statuto.

A fine mandato, il Presidente si impegna a trasmettere al successore ogni documento necessario allo svolgimento delle attività.

Art. 23 - Decadenza del Presidente

Il Presidente decade per:

- dimissioni;
- sfiducia da parte dell'Assemblea dei Soci, come previsto dall'art. 37 del presente Statuto;
- morte o sopravvenuta incapacità.

Nei suddetti casi, spetta al Vicepresidente convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci per la nomina della Commissione Elettorale e, nei 15 (quindici) giorni successivi, convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente. Se la decadenza avviene nei 60 (sessanta) giorni antecedenti il giorno del Palio, i termini precedenti sono prorogati, a condizione che le elezioni vengano svolte nei 30 (trenta) giorni successivi alla conclusione dello stesso.

In caso di decadenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce in ogni sua funzione e attribuzione fino all'elezione di un nuovo Presidente, secondo le modalità di cui all'art. 34 del presente Statuto.

Art. 24 - Vicepresidente

Il Vicepresidente è il diretto collaboratore del Presidente e svolge tutte le funzioni che dallo stesso gli vengono delegate.

È proposto dal Presidente fra i consiglieri eletti e deliberato dal Consiglio Direttivo secondo le modalità e i requisiti di cui all'art. 36 del presente Statuto.

In caso di assenza, impedimento temporaneo o decadenza del Presidente, il Vicepresidente è tenuto a sostituirlo assumendosi ogni sua funzione e attribuzione.

Art. 25 - Segretario

Il Segretario è il custode degli atti associativi e cura l'espletamento delle



pratiche sociali.

È proposto dal Presidente fra i consiglieri eletti e deliberato dal Consiglio Direttivo secondo le modalità e i requisiti di cui all'art. 36 del presente Statuto.

I compiti del Segretario sono:

- diramare le convocazioni delle riunioni degli Organi Associativi della Contrada;
- redigere i verbali, sottoscrivendoli unitamente al Presidente e darne lettura nella seduta immediatamente successiva;
- custodire i verbali delle riunioni e delle presenze presso la sede di Contrada;
- aggiornare e custodire i Libri Sociali presso la sede di Contrada;
- raccogliere e conservare ogni atto che riguarda la Contrada.

A fine mandato, il Segretario trasmette al suo successore ogni documento necessario allo svolgimento delle attività.

Art. 26 - Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione della contabilità e dei fondi della Contrada.

È proposto dal Presidente fra i consiglieri eletti e deliberato dal Consiglio Direttivo secondo le modalità e i requisiti di cui all'art. 36 del presente Statuto.

I compiti del Tesoriere sono:

- provvedere alle riscossioni ed eseguire i pagamenti delle spese regolarmente documentate e autorizzate dagli organi competenti, conservandone la relativa documentazione;

- redigere il bilancio preventivo e consuntivo e presentarlo al Consiglio Direttivo;
- firmare, congiuntamente al Presidente, i rapporti inerenti ad Istituti di Credito, finanziari e bancari;
- rendere conto al Presidente, periodicamente, la situazione di cassa della Contrada;
- segnalare eventuali movimenti ritenuti dubbi o illegittimi all'Assemblea dei Soci.

A fine mandato, il Tesoriere trasmette al suo successore ogni documento necessario allo svolgimento delle attività.

Art. 27 - Capitano

Il Capitano è il responsabile della gestione della corsa del Palio.

È proposto dal Presidente fra i Soci ed eletto dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità e i requisiti di cui all'art. 35 del presente Statuto. È membro di diritto del Consiglio Direttivo.

I compiti del Capitano sono:

- scegliere il Fantino che correrà il Palio;
- nominare il Barbaresco e il Vice-Barbaresco;
- impegnare finanziariamente la Contrada rispettando la somma messagli a disposizione dal Presidente.

Il Capitano può nominare, fra i Soci, dei collaboratori di sua fiducia che lo coadiuvano, i Mangini. Si può, inoltre, avvalere di collaboratori esterni per le operazioni inerenti alla corsa del Palio.

È fatto obbligo al Capitano di presentare all'Assemblea dei Soci il resoconto della corsa entro 20 (venti) giorni dalla conclusione della stessa.



Qualora lo ritenga opportuno, nei giorni o nelle ore antecedenti il Palio, il Capitano può convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci e/o il Consiglio Direttivo, secondo le modalità e i termini di cui agli artt. 15 e 19 del presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Capitano, il Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Art. 28 - Decadenza del Capitano

Il Capitano decade per:

- dimissioni;
- sfiducia da parte dell'Assemblea dei Soci, come previsto dall'art. 37 del presente Statuto;
- morte o sopravvenuta incapacità.

Nei suddetti casi, spetta al Presidente convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci per la nomina della Commissione Elettorale e, nei 15 (quindici) giorni successivi, convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Capitano.

In caso di decadenza del Capitano, il Presidente lo sostituisce in ogni sua funzione e attribuzione fino all'elezione di un nuovo Capitano, secondo le modalità di cui all'art. 35 del presente Statuto.

Art. 29 - Organo di controllo e Revisore legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 c.c. Nel caso di organo collegiale, i suddetti requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 30 - Commissioni

Le Commissioni sono gruppi di lavoro composti dai Soci, che promuovono e intraprendono le iniziative della Contrada. Esse hanno il compito di attuare,



nel modo che ritengono migliore e produttivo, gli impegni determinati dagli Organi della Contrada, a cui rispondono del loro operato.

Sono obbligatoriamente costituite all'inizio di ogni mandato le seguenti Commissioni:

- beni;
- comunicazione;
- cucina;
- eventi;
- musici e sbandieratori;
- piccoli;
- sfilata.

Le suddette Commissioni sono presiedute da un responsabile, nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo. Il responsabile resta in carica quanto il consiglio stesso e ha la facoltà di integrare i Soci all'interno della commissione.

Al fine del corretto svolgimento delle attività di Contrada, sono costituite ulteriori commissioni, definite e disciplinate nei Regolamenti, presiedute da un responsabile designato dal Presidente fra i Soci.

Per particolari necessità, possono essere costituite dall'Assemblea dei Soci ulteriori commissioni, anche temporanee, per l'espletamento di compiti specifici.

Ciascuna Commissione è tenuta a relazionarsi con le altre nell'organizzazione delle attività.

L'Assemblea dei Soci approva un regolamento che definisce dettagliatamente le mansioni delle Commissioni e i rapporti tra i Soci e le stesse.

L'eventuale sostituzione, nel corso del mandato, del responsabile della Commissione per dimissioni, decesso, sfiducia o nel caso in cui venga chiamato ad assumere altri incarichi in seno alla Contrada, avviene per nomina da parte del Presidente.

La Contrada garantisce ampia pubblicità all'elenco delle Commissioni esistenti.

Art. 31 - Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale si compone di 5 (cinque) membri, più 2 (due) sostituti, ed è così costituita:

- presidente;
- segretario;
- 3 (tre) scrutatori.

La Commissione Elettorale viene nominata dall'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria, entro il 15 giugno dell'anno di scadenza del mandato, per l'elezione degli Organi Associativi della Contrada.

Le candidature dei membri della Commissione Elettorale vengono prese per alzata di mano nel corso della stessa.

Se le candidature sono manifestate da 7 (sette) Soci, si procede con la delibera da parte dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti dei presenti per alzata di mano. È escluso l'esercizio a mezzo delega.

Se le candidature sono manifestate da un numero superiore a 7 (sette) Soci e non vi è accordo fra gli stessi, si procede con la votazione a scrutinio segreto. Ogni Socio può esprimere fino ad un massimo di 7 (sette) preferenze fra i candidati e risultano eletti i Soci più votati. In caso di parità di voti fra Soci candidati, risulta eletto il Socio più anziano di età.

Se il numero minimo delle candidature non viene raggiunto, spetta al Presidente proporre i membri che andranno a ricoprire tale commissione, dopo averli consultati personalmente. Si procede con la delibera da parte dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti dei presenti per alzata di mano. È escluso l'esercizio a mezzo delega.

La Commissione Elettorale designa nel suo seno i ruoli di Presidente, Segretario, scrutatori e sostituti.

I membri della Commissione Elettorale possono presentare la propria candidatura esclusivamente per la carica di Consigliere. Se intendono presentare la propria candidatura per la carica di Presidente decadono dalla Commissione Elettorale e al loro posto subentrano i sostituti.

Art. 32 - Compiti della Commissione Elettorale

I compiti della Commissione Elettorale sono:

- fissare la data di votazione entro il 30 settembre;
- raccogliere i nominativi dei candidati alla carica di Presidente e Consigliere ed esporli pubblicamente nella bacheca di Contrada almeno 5 (cinque) giorni antecedenti alla data fissata per le elezioni;
- accertarsi che ogni candidato sia in possesso dei requisiti e delle modalità di adesione di cui agli artt. 8 e 9 del presente Statuto;
- predisporre le schede elettorali per la votazione e ogni strumento necessario allo svolgimento della stessa;
- sovrintendere l'operazione di voto;
- vigilare sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- proclamare i candidati eletti alle rispettive cariche;
- redigere il verbale dallo svolgimento delle elezioni.

La Commissione Elettorale, almeno 30 (trenta) giorni antecedenti alla data fissata per le elezioni, espone pubblicamente nella bacheca di contrada le modalità e i termini per le elezioni, dandone comunicazione ai Soci.

Se entro il termine ultimo per le candidature agli Organi Associativi il numero minimo non viene raggiunto, le elezioni vengono rinviate e devono essere svolte entro il 15 ottobre. In questo periodo di proroga, la Commissione Elettorale si adopera per la ricerca dei candidati, i cui nominativi saranno esposti nella bacheca di Contrada almeno 5 (cinque) giorni antecedenti alla nuova data fissata per le elezioni. Spirato il termine di proroga senza il raggiungimento del numero minimo di candidature, la Commissione Elettorale decade ed è indetta l'Assemblea dei Soci d'urgenza, presieduta del Presidente pro tempore, per la nomina della nuova Commissione Elettorale.

Ove ritenuto necessario, la Commissione Elettorale può convocare l'Assemblea dei Soci.

Le norme relative alla raccolta delle candidature agli Organi Associativi e alle procedure elettorali sono disciplinate con apposito Regolamento. La Commissione Elettorale vigila sul rispetto dello stesso.

Art. 33 - Elezione del Consiglio Direttivo

Le elezioni per ricoprire la carica di Consigliere si tengono alla scadenza di ogni mandato, contestualmente all'elezione del Presidente, in data fissata dalla Commissione Elettorale.

Possono candidarsi alla carica di Consigliere tutti i Soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di adesione di cui agli artt. 8 e 9 del presente Statuto. A tale accertamento, provvede il Segretario della Commissione Elettorale.



Il numero dei candidati non può essere inferiore a 15 (quindici) persone.

Le votazioni sono a scrutinio segreto ed è escluso l'esercizio a mezzo delega.

Ogni Socio può esprimere fino ad un massimo di 15 (quindici) preferenze fra i candidati alla carica di Consigliere.

Le norme relative alle procedure elettorali sono disciplinate con apposito regolamento.

Risultano eletti al ruolo di Consigliere i Soci candidati che hanno ricevuto la maggioranza dei voti, nel rispetto del numero minimo e massimo del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 17 del presente Statuto.

In caso di parità di voti fra Soci candidati, risulta eletto il candidato più anziano di età, se non vi è accordo fra gli stessi.

Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale proclama il nome dei Consiglieri eletti illustrando i risultati elettorali all'Assemblea dei Soci.

Art. 34 - Elezione del Presidente

Le elezioni per ricoprire la carica di Presidente si tengono alla scadenza di ogni mandato, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, in data fissata dalla Commissione Elettorale.

Possono candidarsi alla carica di Presidente tutti i Soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di adesione di cui agli artt. 8 e 9 del presente Statuto. A tale accertamento, provvede la Commissione Elettorale.

Le votazioni sono a scrutinio segreto ed è escluso l'esercizio a mezzo delega.

Ogni Socio può esprimere fino ad un massimo di 1 (una) preferenza fra i candidati alla carica di Presidente.



Le norme relative alle procedure elettorali sono disciplinate con apposito regolamento.

Risulta eletto alla carica di Presidente il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto di voto.

Se in prima votazione non viene raggiunta la maggioranza indicata, si procede con la seconda votazione, da tenersi entro i successivi 7 (sette) giorni, dove partecipano alla votazione i due candidati più votati. In caso di parità di voti, partecipano alla votazione entrambi i candidati ex aequo.

In seconda e successive votazioni, risulta eletto alla carica di Presidente il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In caso di votazione fra un numero di candidati superiore a due, risulta eletto alla carica di Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale proclama il nome del Presidente eletto illustrando i risultati elettorali all'Assemblea dei Soci.

Art. 35 - Elezione del Capitano

Le elezioni per ricoprire la carica di Capitano si tengono in successione all'elezione di Presidente e Consiglio Direttivo, nei 7 (sette) giorni successivi, in data fissata dalla Commissione Elettorale.

Il Presidente eletto propone il soggetto designato a ricoprire la carica di Capitano da sottoporre a votazione all'Assemblea dei Soci. Suddetta carica è scelta fra i Soci nel rispetto dei requisiti e delle modalità di adesione di cui agli artt. 8 e 9 del presente Statuto. A tale accertamento, provvede la

Commissione Elettorale.

Le votazioni sono a scrutinio segreto ed è escluso l'esercizio a mezzo delega.

Le norme relative alle procedure elettorali sono disciplinate con apposito regolamento.

Risulta eletto alla carica di Capitano il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto di voto.

Se in prima votazione non viene raggiunta la maggioranza indicata, si procede entro 5 (cinque) giorni con una seconda votazione, dove il Presidente può indicare lo stesso o un nuovo nominativo per l'assolvimento di tale carica.

In seconda e successive votazioni, il Capitano risulta eletto con la maggioranza dei voti dei presenti con la presenza almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale proclama il nome del Capitano eletto illustrando i risultati elettorali all'Assemblea dei Soci.

Art. 36 - Nomina delle cariche

La nomina per ricoprire le cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere si tiene nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo appena insediato.

Il Presidente eletto propone, fra i membri del Consiglio Direttivo eletto, i soggetti designati a ricoprire le suddette cariche, da sottoporre a delibera dall'organo stesso.

Il Consiglio Direttivo espone pubblicamente nella bacheca di contrada i nominativi dei consiglieri eletti alle cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, dandone comunicazione ai Soci.

Art. 37 - Sfiducia di Consiglio Direttivo, Presidente e/o Capitano

La sfiducia di Consiglio Direttivo, Presidente e/o Capitano può avvenire su espressa richiesta di 1/5 dei Soci con delibera motivata scritta al Consiglio Direttivo.

È deliberata dall'Assemblea dei Soci con convocazione d'urgenza, validamente costituita se presente almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, è validamente costituita se presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

La deliberazione è presa a maggioranza dei voti dei presenti ed è escluso l'esercizio a mezzo delega. La votazione deve effettuarsi a scrutinio segreto.

Art. 38 - Regolamenti

La Contrada Ferruzza può dotarsi di Regolamenti interni, ove ritenuto necessario.

I Regolamenti sono predisposti da soggetti incaricati dal Consiglio Direttivo, scelti fra i Soci.

I Regolamenti elaborati, dopo una revisione da parte del Consiglio Direttivo, vengono presentati all'Assemblea dei Soci per la delibera secondo la maggioranza prevista dal presente Statuto.

Art. 39 - Patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono a essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il Patrimonio e l'eventuale avanzo di gestione sono obbligatoriamente utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Non costituiscono fondi di riserva di capitale, se non quelli previsti dalla legge.

La Contrada Ferruzza è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario. Tutte le cariche di Contrada non danno diritto a compensi di nessun genere.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione ai propri Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi Associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 40 - Entrate e proventi

La Contrada Ferruzza si finanzia con:

- quote dei Soci e contributi;
- eredità, donazioni, legati e lasciti testamentari;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale indirizzate prevalentemente a soci, indicate nel presente Statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 41 - Bilancio

L'associazione deve redigere il bilancio d'esercizio con decorrenza dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Il Bilancio è redatto dal Consiglio Direttivo e portato all'Assemblea dei Soci per la delibera di approvazione entro il 30 aprile e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La mancata approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci comporta la decadenza del Consiglio Direttivo vigente.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore in tema di Bilanci sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (informativa sociale, c.2 art 14 Codice del Terzo Settore);
- redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (bilancio sociale, c.1 art 14 Codice del Terzo

Settore).

Art. 42 - Libri Sociali Obbligatori

L'associazione deve tenere i seguenti Libri Sociali:

- libro dei Soci, tenuto a cura del Segretario;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dal Segretario;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi Associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I Soci hanno diritto di visionare i Libri Sociali presso la Sede di Contrada, previa richiesta scritta al Presidente. L'accesso ai suddetti libri deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta sotto la supervisione del Segretario. L'eventuale estrazione di copie è a spese del Socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 43 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, validamente costituita se presente almeno i 3/4 dei Soci aventi diritto di voto.

Trascorse 3 (tre) convocazioni senza il raggiungimento del quorum costitutivo,

dalle successive convocazioni l'Assemblea dei Soci è validamente costituita se presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

La deliberazione è presa a maggioranza dei voti dei presenti per alzata di mano o per appello nominale ed è escluso l'esercizio a mezzo delega.

Nessuna modifica può essere approvata nell'ultimo semestre dell'ultimo anno di mandato del Consiglio vigente.

Art. 44 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, validamente costituita se presente almeno i 3/4 dei Soci aventi diritto di voto.

Trascorse 3 (tre) convocazioni senza il raggiungimento del quorum costitutivo, dalle successive convocazioni l'Assemblea dei Soci è validamente costituita se presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

La deliberazione è presa a maggioranza dei voti dei presenti per alzata di mano o per appello nominale ed è escluso l'esercizio a mezzo delega.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS, è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'associazione è dotata di personalità giuridica e iscritta nel registro delle imprese, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri Soci.

Art. 45 - Clausola compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra i Soci o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di 3 (tre) arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 46 - Disposizioni transitorie e finali

Tutti gli Organi Associativi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello Statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Per quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto, approvato in data 29/04/2024, sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di Statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'associazione che con esso si ponga in contrasto ed entra in vigore dopo la scadenza del mandato vigente.

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MOD. 69

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'USO DEI SERVIZI		29/05/2024		0,00		TZJ24L000390000GG	
SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	REDDITI DI CAPITALI E RENDITE PATRIMONIALI		
				200,00	SERIE per eventuali adempimenti successivi		
			REGISTRO ALTRO ERARIO	0,00			
			ALTRE AZIENDE	200,00			
EURO 200,00			TOTALE	TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1			
IMPORTO VERSATO TZJ							
CODICE UFFICIO		Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE	
IL FUNZIONARIO Gisella Fornaciari							
QUADRO A DATI GENERALI							
ALL'UFFICIO DI: ENTPOL				Foglio N. / di tot.		N. DI REPERTORIO	
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO		DATA FINE PROROGA	
		04818830483		29/05/2024			
TIPOLOGIA DELL'ATTO				ADEMPIMENTO		USO ABITATIVO	
STATUTO CONTRADA PERRUTTA - APS				☒ Pro ☐ Ces ☐ Ris		☐ Si	
QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO							
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME				COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	

Copia per l'ufficio

Copia per l'ufficio

Firmato digitalmente da: FRANCESCO NESPECA
Ruolo: CONSULENTE DEL LAVORO
Organizzazione: CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI
CONSULENTI DEL LAVORO/80148330584
Unità organizzativa: ORDINE PROVINCIALE DI FIRENZE N
1364
Data: 15/11/2024 16:33:08

